legge n. 84/94, particolarmente rilevanti per l'assetto organizzativo e operativo degli enti portuali:

- in materia di lavoro e operatività portuale, la legge 30 giugno 2000, n. 186 ha introdotto modifiche all'art. 16 ed ha integralmente sostituito l'art. 17 allo scopo di rendere maggiormente compatibile con l'ordinamento comunitario l'assetto della legge n. 84/94; in particolare sono stati introdotti i servizi portuali accessori al ciclo delle operazioni portuali. Con il successivo D.M. del 6 febbraio 2001, n. 132 è stato approvato il "regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84/94";

- in materia di concessioni di aree e banchine demaniali la legge 7 dicembre 1999, n. 472, ha modificato l'art. 18 indicando che i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare sono stabiliti con decreto del Ministro dei Trasporti;

- con l'art. 100 della legge 21 novembre 2000, n. 342, il Governo è stato autorizzato ad emanare un regolamento di riforma del sistema delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge n. 82/63 sulla base di criteri che prevedono la semplificazione del sistema di tassazione e delle procedure di riscossione, la definizione della quota da attribuire al bilancio delle autorità portuali e l'individuazione di un sistema di autonomia finanziaria delle medesime, fermi restando i controlli amministrativi e contabili previsti in materia di realizzazione delle opere infrastrutturali. Allo stato attuale il regolamento non risulta ancora emanato.

Infine, occorre considerare le disposizioni di carattere generale, alle quali le Autorità devono attenersi, introdotte nell'ordinamento con la legge n. 241/90 in materia di procedimento amministrativo, con la legge quadro n. 109/94 in materia di lavori pubblici, con il D.Lgs. n. 279/97 e con la legge n. 208/99 in materia di bilancio, e con il D.Lgs. n. 286/99 in materia di controlli interni.

3. Aspetti ordinamentali e strutturali.

3.1 L'ordinamento e le funzioni.

L'Autorità portuale di Piombino, istituita con D.P.R. 20 marzo 1996, in applicazione, come detto, dell'art. 6, 8° comma, della legge n. 84/94, previa verifica dei requisiti minimi di traffico individuati dal citato articolo[6], non deriva da preesistente ente pubblico (ente portuale o azienda di mezzi meccanici).

La **circoscrizione territoriale** dell'Autorità, individuata con D.M. del 15 maggio 1996, risultava inizialmente costituita "dalle aree demaniali marittime e dalle opere portuali comprese nel tratto iniziale di costa che va dalla radice di scogliera in allineamento al molo foraneo Batteria al bacino antistante la Centrale ENEL di Tor del Sale, incluso, e dagli spazi acquei in cui si effettuano operazioni portuali".

Successivamente, la stessa è stata estesa ai porti di Portoferraio e Rio Marina con il D.M. del 7 luglio 1999, avente decorrenza 1° gennaio 2000, emanato a seguito della specifica richiesta avanzata dal Presidente, dopo aver acquisito i pareri favorevoli del Comitato portuale e dei Consigli comunali dei comuni interessati.

Risulta, infatti, dagli atti che l'Autorità si è attivata per ottenere un ampliamento dei limiti circoscrizionali ai porti elbani di Portoferraio e Rio Marina, al fine di concretizzare sotto il profilo giuridico-amministrativo "l'unitarietà di un sistema portuale" di fatto già riconosciuta dalle realtà interessate in relazione al "legame di interreciprocità e di interdipendenza" esistente, attesa la particolare ubicazione geografica dei tre porti[7].

Con il citato decreto, peraltro, il Ministero ha attribuito alla suddetta estensione carattere "sperimentale", prevedendo, altresì, una specifica

[6] Volume di traffico merci nell'ultimo triennio non inferiore a 3 milioni di tonnellate annue al netto delle rinfuse liquide o a 200.000 "Twenty Feet Equivalent" – TEU.

[7] Come si evince dalle premesse del citato decreto, il "90% del traffico passeggeri del Porto di Piombino, che si colloca al terzo posto nella graduatoria dei porti italiani relativamente al settore, avviene con l'Isola d'Elba".

rendicontazione dei risultati da allegare alla relazione annuale prevista dall'art. 9, 3° comma, lettera c), della legge n. 84/94.

L'Amministrazione, nella relazione per l'anno 2000, ha puntualmente riferito sui risultati della sperimentazione; la stessa ha formato, altresì, oggetto di deliberazione del Comitato portuale (n. 2/01 del 2 febbraio 2001). Dati i riscontri positivi ottenuti sul piano operativo, cui hanno fatto seguito i consensi manifestati da parte delle istituzioni pubbliche interessate e delle associazioni di categoria, il Presidente ha successivamente formalizzato la richiesta di confermare l'estensione circoscrizionale prevista.

Con D.M. del 6 giugno 2002 il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha provveduto a rendere definitivo il nuovo assetto territoriale includendo, peraltro, anche la competenza sul pontile di Porto Cavo del comune di Rio Marina, su proposta della provincia di Livorno, approvata dalla Regione Toscana.

Con riserva di approfondire l'argomento in sede di valutazione della gestione, è opportuno evidenziare comunque la rilevanza giuridica ed economica di tale ampliamento, considerato che il gettito dei canoni demaniali marittimi, insieme al gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate ed ai proventi di autorizzazioni per operazioni portuali, costituisce la forma di contribuzione ordinaria prevista dalla legge.

La nuova **classificazione** dei porti marittimi nazionali, affidata alla legge n. 84/94 e regolata dall'art. 4, non risulta ancora attuata poiché il Ministero Infrastrutture e Trasporti non ha, a tutt'oggi, provveduto ad emanare il decreto ministeriale previsto dal 4° comma del citato articolo.

In disparte ogni considerazione in ordine alla rilevanza che la nuova classificazione sicuramente avrà per la vita politica e amministrativa della struttura, la difficoltà maggiore scaturita dalla mancanza del citato decreto si è riscontrata nella fase operativa iniziale riguardante gli interventi da programmare per il porto di Piombino, all'epoca classificato ancora come porto a rilevanza regionale.

Per il 1997, infatti, l'Autorità ha stipulato una convenzione con la Regione Toscana per l'utilizzazione dei fondi del bilancio regionale, di

importo complessivo di 376 milioni, per opere di manutenzione previste da un programma redatto dall'Ufficio del Genio Civile di Livorno.

Soltanto a seguito del parere favorevole rilasciato al Ministero dei Lavori Pubblici dal Consiglio di Stato, in data 26 novembre 1997, secondo il quale il decreto istitutivo dell'Autorità portuale di Piombino "equivale ad una nuova classificazione del porto che assume rilevanza e competenza nazionale", la medesima ha avuto la possibilità di accedere ai fondi all'uopo stanziati dal Ministero Lavori Pubblici e dal Ministero dei Trasporti.

Successivamente, con il comma 1-*bis* dell'art. 4, aggiunto dall'art. 8-*bis*, 1° comma, lettera a), del D.L. n.457/97 convertito con legge n. 30/98, il legislatore ha stabilito che "i porti sede di autorità portuali appartengono comunque ad una delle prime due classi della categoria II" ovvero sono classificati come porti a rilevanza economica nazionale o internazionale.

Fatta salva la citata disposizione, la classificazione dei porti facenti capo all'Autorità di Piombino risulta essere la seguente:

- Piombino nella Categoria II, Classe II, attribuita con R.D. 29 agosto 1913, n. 1126;

- Portoferraio, Categoria II, Classe I, attribuita con R.D. 3 marzo 1912, n. 223[8];

- Rio Marina nella categoria II, Classe II, attribuita con R.D. 12 febbraio 1888, n. 5263.

Come già accennato (cfr. par. 2), le autorità, ai sensi dell'art. 6, 6° comma (L. 84/94), non possono, né direttamente né tramite la partecipazione di società, esercitare operazioni portuali ed attività ad esse strettamente connesse; le **funzioni istituzionali** attribuite alle medesime, dalla stessa legge n. 84/94, pertanto, prevedono sostanzialmente l'espletamento di attività di autorizzazione, di regolamentazione e di controllo relativamente alle operazioni portuali[9] ed ai servizi connessi,

[8] Il porto di Portoferraio appartiene anche alla Categoria I in quanto compreso fra i porti individuati "ai fini del rifugio" con R.D. 7 agosto 1887, n. 5053.

[9] L'art. 16, 1° comma della citata legge definisce operazioni portuali le "operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolte nell'ambito portuale".

inclusa la fornitura di lavoro temporaneo per la relativa esecuzione, ad ogni altra attività industriale e commerciale che si svolge nel porto e alla fornitura a titolo oneroso dei servizi di interesse generale[10] non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali. Laddove queste ultime richiedano poi l'uso esclusivo di spazi demaniali quali aree e banchine è previsto, altresì, il rilascio, da parte delle autorità, di concessioni a titolo oneroso.

Alle autorità è demandata, inoltre, l'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo compreso nell'ambito della circoscrizione territoriale attraverso l'esercizio delle attribuzioni previste dagli artt. da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione, riguardanti, tra l'altro, il rilascio di concessioni di beni demaniali e lo svolgimento della vigilanza su tutti coloro che esercitano un'attività all'interno dei porti.

Sempre ai sensi dell'art. 6, 6° comma, le autorità possono costituire società per esercitare attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali, per lo sviluppo della intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche.

Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, alle medesime sono riconosciuti poteri di regolamentazione e di ordinanza nonché, ai sensi dell'art. 24, comma 2-*bis*, "poteri di vigilanza e controllo in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa".

Le autorità adottano il piano regolatore portuale e il piano operativo triennale[11], i quali rappresentano, nell'assetto normativo vigente, gli strumenti programmatici fondamentali per la funzionalità e lo sviluppo del porto; esse provvedono, inoltre, alla realizzazione delle relative opere di grande infrastrutturazione, previste dall'art. 5, 9° comma, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni in ambito portuale.

[10] Da affidare in concessione, mediante gara pubblica, ai sensi del 5° comma del citato art. 6.

[11] Soggetto a revisione annuale, come previsto dall'art. 9, 3° comma, lettera a).

Annualmente, ai sensi dell'art. 9, 3° comma, lettera c), le stesse presentano al Ministero una relazione circostanziata di tutte le attività svolte e dei risultati di gestione conseguiti.

In relazione alla natura giuridica loro riconosciuta dal legislatore (enti pubblici non economici aventi personalità giuridica di diritto pubblico), le autorità portuali hanno autonomia amministrativa, fatta salva la vigilanza del Ministero dei trasporti, e autonomia di bilancio e finanziaria, nei limiti previsti dalla citata legge.

La gestione patrimoniale e finanziaria è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato dal Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministro del Tesoro. Il conto consuntivo delle autorità è allegato allo stato di previsione del Ministero dei Trasporti per l'esercizio successivo a quello nel quale il medesimo è approvato.

Per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle funzioni amministrative, l'Autorità portuale di Piombino ha emanato, nel corso del quinquennio esaminato, diversi regolamenti in applicazione sia di disposizioni specifiche del settore sia di norme generali.

Per l'esame delle regolamentazioni specifiche di settore riguardanti, in particolare, la materia della sicurezza, la contabilità e l'esecuzione dei servizi in economia si rinvia alle trattazioni dei rispettivi aspetti gestionali.

Con riferimento alla regolamentazione di carattere generale attinente al funzionamento amministrativo, l'ente esaminato ha adottati i seguenti atti:

- "regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, 4° comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352", approvato con decreto del Presidente n. 1/00 del 3 febbraio 2000; successivamente, in applicazione dell'art. 6 del citato regolamento, con delibera del Presidente n. 30/00 del 7 febbraio 2000, sono state adottate le misure organizzative interne volte a garantire il diritto di accesso *ex lege* n. 241/90;

- "regolamento concernente disposizioni di attuazione della normativa in materia di autocertificazione, semplificazione e trasparenza

amministrativa", approvato con decreto del Presidente n. 2/00 del 4 febbraio 2000;

- regolamento concernente disposizioni di attuazione della normativa in materia di pubblicazione degli atti, approvato con decreto del Presidente n. 13/00 dell'11 ottobre 2000, emanato in attuazione dell'art. 26 della legge n. 241/90 ai fini della decorrenza dei termini per eventuali impugnative degli atti con riferimento all'art. 21 della *legge TAR* (n. 1034/71), così come modificato e integrato dall'art. 1 della legge n. 205/00;

- "regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in ordine a nuovi termini dei procedimenti e al responsabile del procedimento", approvato con decreto del Presidente n. 5/02 del 6 novembre 2002; il medesimo, in vigore dal 18 novembre 2002, è finalizzato a disciplinare tempi e modalità di svolgimento del procedimento amministrativo nonché ad individuare la "unità organizzativa responsabile" (U.O.R.) e il "responsabile del provvedimento finale", tenendo conto di quanto affermato recentemente dal Consiglio di Stato, nella decisione della Sezione VI, dispositivo 689/2001[12], il quale "posto che i dipendenti delle Autorità Portuali sono in pieno assoggettati al regime di diritto privato (art. 10, comma 6) e che nessuna norma esclude il potere dei delega in capo agli organi esterni" riconosce ai presidenti delle autorità portuali il potere di delegare "i propri poteri di natura gestoria alla dirigenza".

L'individuazione delle U.O.R. e dei singoli responsabili si basa sull'assetto della attuale pianta organica, in vigore dal 1° maggio 2002, che prevede, come illustrato nel successivo par. 3.3, la presenza di 2 dirigenti, rispettivamente responsabili delle due aree funzionali in cui è suddivisa la struttura (area giuridico-amministrativa-contabile ed area tecnica).

Il regolamento, che in parte integra e sostituisce quello approvato con delibera n. 2/00 in materia di autocertificazione, semplificazione e trasparenza amministrativa, si applica a tutti i procedimenti a rilevanza

[12] La decisione riguarda il ricorso in appello n. 1782/2001 proposto da Italgru srl contro l'Autorità portuale di Genova.

esterna di competenza dell'Autorità esclusi quelli per il "rilascio di certificazioni, attestazioni, copie ed estratti di atti e documenti", quelli di acquisizione delle entrate (art. 13 legge di riordino) e quelli riguardanti la gestione del personale e l'acquisizione dei beni e dei servizi.

Tale atto riveste notevole importanza per l'organizzazione funzionale della struttura e per l'andamento futuro della gestione.

Nel dare attuazione alle disposizioni generali sul procedimento amministrativo, infatti, il medesimo, attraverso la delega di funzioni, definisce un sistema di competenze, all'interno della struttura, non soltanto maggiormente aderente a quello previsto per le amministrazioni pubbliche dal richiamato D.Lgs. n. 29/93 ma anche rispondente alle esigenze funzionali necessarie per l'applicazione delle norme riguardanti la contabilità economica e i controlli interni, pur nel rispetto della peculiarità della gestione e ferma restando l'autonomia amministrativa e finanziaria riconosciuta all'ente dalla legge n. 84/94.

3.2 Gli organi ed i relativi emolumenti.

Sono organi dell'autorità portuale, ai sensi dell'art. 7, 1° comma, della legge n. 84/94: il presidente, il comitato portuale, il segretariato generale (composto dal segretario generale e dalla segreteria tecnico-operativa) ed il collegio dei revisori dei conti.

Nella seguente tabella sono illustrati gli atti di costituzione degli organi dell'Autorità portuale di Piombino e i rinnovi intervenuti nel quinquennio esaminato:

Organo	Atto di nomina o insediamento	Durata	Decorrenza	Note
Presidente	D.M. 29/5/1997	4 anni	10 giugno 1997	Conferma del Presidente già in carica
	D.M. 22/5/2001	4 anni	10 giugno 2001	
Comitato portuale	24/7/1997	4 anni	Insediamento	Nomina dei rappresentanti con decreti presidenziali dal n. 13 al n. 20/97 e n. 5/01
	27/7/2001	4 anni	Rinnovo	
Segretario Generale	Delibera C.P. n. 1/97 del 24/7/1997	4 anni	1° agosto 1997	Conferma del Segretario generale già in carica
	Delibera C.P. n.3/2/01 del 27/7/01	4 anni	1° agosto 2001	
Collegio dei revisori dei conti	D.M. 16/6/1996	4 anni	21 settembre 1996	Conferma del Presidente, sostituzione degli altri 2 membri
	D.M. 21/12/2000	4 anni	21 dicembre 2000	

Nelle more del completamento delle procedure di nomina e di costituzione degli stessi, per la fase di avvio istituzionale dell'Autorità portuale di Piombino è stata attivata la gestione commissariale, prevista dall'art. 20 della citata legge[13], sulla quale questa Corte ha già riferito, come evidenziato in premessa.

[13] Ai sensi del citato articolo, il commissario è preposto alla gestione dell'autorità portuale e ne esercita i relativi compiti fino all'insediamento del presidente e del comitato portuale. In particolare, il Commissario e il Commissario aggiunto dell'Autorità portuale di Piombino sono stati nominati in data 15 maggio 1996, con

Il **presidente**, in base all'art. 8 della citata legge, ha la rappresentanza legale dell'autorità, presiede il comitato portuale, resta in carica 4 anni e può essere riconfermato una sola volta. Viene nominato con decreto del Ministro vigilante, previa intesa con la regione interessata, nell'ambito di una terna di esperti designati dalla provincia, dai comuni e dalle camere di commercio[14] competenti nella circoscrizione territoriale dell'autorità.

L'attuale assetto normativo accentra nella figura del presidente la titolarità di un ampio complesso di funzioni di diversa natura senza, peraltro, tener conto della distinzione che l'attuale ordinamento amministrativo prevede tra attività politica di indirizzo e di controllo, propria degli organi istituzionali, e attività amministrativa di gestione, affidata invece ai dirigenti; tale distinzione, introdotta con il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29[15], costituisce il principio cardine delle riforme amministrative e contabili intervenute negli ultimi anni[16].

Al riguardo, occorre prendere atto della volontà legislativa di derogare a tale sistema, laddove si afferma che alle autorità "non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70...nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni[17]," ma occorre anche sottolineare che funzionamento e funzionalità di un ente pubblico che persegue specifiche

decreto del Ministro dei Trasporti, per un periodo di sei mesi prorogato - con successivo decreto del 22 ottobre 1996 - per un ulteriore periodo di sei mesi.

[14] L'Autorità portuale di Piombino non è a conoscenza delle date di designazione della terna di esperti poiché gli enti interessati trasmettono i nominativi direttamente al Ministero dei Trasporti, il quale, peraltro, nelle premesse dei decreti di nomina del Presidente intervenuti nel periodo esaminato, ha fatto riferimento alle avvenute designazioni senza indicare alcuna data.

[15] Ora D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

[16] Iniziato con le leggi n. 142/90 e n. 241/90, il processo di riforma della pubblica amministrazione ha avuto seguito con il citato D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni e integrazioni nonché con le riforme conseguenti alla legge delega in materia amministrativa n. 59/97, tra cui il nuovo sistema dei controlli interni disegnato dal D.Lgs. n. 286/99, e alla legge delega in materia di bilancio n. 94/97 cui ha fatto seguito il D.Lgs. n. 279/99.

[17] Cfr. l'art. 6, 2° comma, della legge n. 84/94 e in particolare la modifica introdotta dall'art. 2, comma 3-*bis*, del D.L. n. 535/96 convertito con legge n. 647/96.

finalità di pubblico interesse[18], non possono, attualmente, prescindere dall'applicazione di un sistema normativo, ormai consolidato, che regola la gestione pubblica sotto i diversi profili dell'amministrazione, del bilancio e del controllo, a garanzia dell'attuazione del principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa (cfr. art. 97 Cost.).

Sostanzialmente, in relazione a quanto previsto dal 3° comma del citato art. 8, il presidente esercita il potere di regolamentazione e di ordinanza previsto dall'art. 6, 1° comma, lettera a), coordina e controlla i servizi, le operazioni e le attività portuali, amministra le aree e i beni demaniali compresi nell'ambito circoscrizionale, rilascia autorizzazioni e concessioni di durata inferiore a 4 anni, esercita, sentito il comitato portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione, provvede all'ordinazione delle spese, predispone i documenti programmatici, gli atti di bilancio e gli atti relativi al trattamento economico e giuridico del personale (incluso il segretario generale)[19] da presentare al comitato portuale per le relative deliberazioni.

Secondo quanto riferito dall'ente non risultano adottati in via d'urgenza, da parte del Presidente, provvedimenti contemplati dall'art. 9, 3° comma, ad eccezione di 5 deliberazioni assunte dal medesimo nel periodo intercorrente tra la sua nomina e l'insediamento del Comitato portuale (circa due mesi); al riguardo, si può ritenere corretta la procedura seguita non soltanto perché le medesime, ratificate dal Comitato nella 1ª seduta successiva, erano comunque necessarie all'immediato funzionamento della struttura ma anche perché, nel tempo, la circostanza non si è più ripetuta.

[18] Cfr. art. 6, 1° comma, della legge di riordino che stabilisce, richiamando l'art. 1 della medesima legge, l'adeguamento della disciplina delle attività portuali agli obiettivi del piano generale dei trasporti e dei relativi strumenti attuativi.

[19] Il presidente, inoltre
- assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede al mantenimento e all'approfondimento dei fondali, anche adottando, nei casi indifferibili di necessità e di urgenza, provvedimenti di carattere coattivo;
- promuove l'istituzione dell'associazione del lavoro portuale di cui all'art. 17 ed esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla legge agli altri organi (tali ultime competenze, c.d. residuali, sono state introdotte dall'art. 8 bis del D.L. n. 457/97 convertito con legge n. 30/98).

Alla scadenza del 1° mandato, come si evince dall'apposita tabella sugli organi, il Presidente dell'Autorità portuale di Piombino è stato confermato per il secondo quadriennio.

Nel periodo esaminato, il medesimo ha percepito una indennità di carica annua lorda pari a 156 milioni, in applicazione del D.M. del 10 luglio 1997 in base al quale l'indennità corrisposta al presidente (in via provvisoria e salvo conguaglio) è pari a quella dello stipendio corrisposto al rispettivo segretario generale maggiorato del 30%.

Peraltro, nel corso del 2002, con delibera n. 26/02 del 29 luglio 2002, il Comitato portuale ha approvato l'applicazione al Segretario generale del CCNL dei Dirigenti d'Azienda Confindustria del 23 maggio 2000[20], fissando il relativo trattamento economico nella misura prevista dal citato contratto maggiorata del 60%, corrispondente a 148 milioni[21]. Pertanto, l'indennità di carica corrisposta attualmente al Presidente è di 192 milioni.

Il **comitato portuale**, regolamentato dal successivo art. 9 della l. 84/94, è l'organo deliberativo dell'ente, presieduto, come detto, dal presidente dell'autorità e composto da membri di diritto[22] , da membri designati in rappresentanza delle categorie elencate dal comma 1-lett. i) del citato articolo [23] nonché delle imprese ferroviarie operanti nei porti e da 6 membri eletti in rappresentanza dei lavoratori (5 eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'autorità portuale). I rappresentanti "sono nominati dal presidente e durano in carica

[20] Il citato contratto "rinnova la parte normativa e la parte economica del CCNL del 27 aprile 1995 come modificato dall'Accordo 19 novembre 1997".

[21] Dalle premesse della delibera citata risulta che la percentuale di incremento da applicare è stata stabilita in base al criterio adottato, al riguardo, dall'Autorità portuale di Marina di Carrara.

[22] Comandante del porto sede dell'autorità portuale, 1 dirigente dei servizi doganali, 1 dirigente dell'ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, presidente della giunta regionale, presidente della provincia, sindaci dei comuni compresi nella circoscrizione territoriale, presidente della camera di commercio competente per territorio.

[23] Armatori, industriali, imprenditori di cui agli articoli 16 e 18, spedizionieri, agenti e raccomandatari marittimi, autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.

per un quadriennio dalla data di insediamento del comitato portuale, in prima costituzione o rinnovato".

Le elezioni si svolgono secondo le modalità stabilite con il decreto ministeriale previsto dal citato 1° comma-lett. l), che risulta emanato in data 17 marzo 1999. E', peraltro, stabilito, dal citato comma, "che in sede di prima applicazione della legge i rappresentanti dei lavoratori vengono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale".

Il Presidente dell'Autorità di Piombino ha provveduto tempestivamente alla designazione dei componenti del Comitato portuale: il medesimo, infatti, si è insediato con tutti i suoi componenti[24] il 24 luglio 1997.

A decorrere dal 1 gennaio 2000, conseguentemente all'estensione della circoscrizione territoriale, sono entrati a far parte del Comitato portuale i sindaci di Portoferraio e Rio Marina nonché i titolari dei competenti uffici marittimi, in applicazione dell'art. 9, 1° comma, lettera g), della legge n. 84/94.

A decorrere dal 27 luglio 2001, inoltre, a seguito del rinnovo della composizione per scadenza del mandato, sono entrati a far parte del Comitato portuale i rappresentanti dei lavoratori delle imprese e il rappresentante dei dipendenti dell'Autorità portuale, nominati a seguito

[24] Al riguardo, contro il decreto n. 18 del 9 luglio 1997 con il quale il Presidente dell'Autorità di Piombino ha provveduto alla nomina dei rappresentanti dei lavoratori in seno al Comitato portuale, applicando la citata disposizione transitoria, è stato presentato ricorso al TAR Toscana, con richiesta di sospensiva, da parte del sindacalista della UIL per il criterio seguito nella suddivisione della rappresentanza delle OO. SS. Con il citato decreto, infatti, il Presidente, in assenza di specifiche disposizioni, aveva seguito, in via analogica, il criterio a suo tempo applicato dal Ministero, con decreto del 4 ottobre 1995, in ordine alla composizione della Commissione consultiva locale; pertanto la rappresentanza di CGIL, CISL e UIL era stata suddivisa, rispettivamente, in 4, 1 e 1 componenti.
Sull'esito della controversia si fornisce una breve sintesi: la richiesta di sospensiva è stata respinta sia dal TAR Toscana sia, in appello, dal Consiglio di Stato. Nel merito il TAR si è pronunciato nel 1998 accogliendo il ricorso; contro la sentenza del TAR la CGIL ha presentato a sua volta ricorso, con richiesta di sospensiva, al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ha accolto la sospensiva e si è pronunciato nel merito con sentenza della Sezione VI n. 646/00, accogliendo il ricorso della CGIL e confermando la legittimità del decreto originariamente impugnato.

dello svolgimento delle elezioni previste dal citato 1° comma, indette con decreto del Presidente n. 2/2001 del 5 aprile 2001.

Ai sensi del 3° comma del citato art. 9, il comitato portuale adotta il piano regolatore portuale, approva la relazione annuale sull'attività svolta dall'ente, il piano operativo triennale, gli atti di bilancio e il regolamento di contabilità; su proposta del presidente, delibera la nomina e la revoca del segretario generale, l'organico della segreteria tecnico-operativa e le autorizzazioni e le concessioni di cui agli artt. 16 e 18 di durata superiore a 4 anni; delibera, inoltre, il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale e le concessioni di cui all'art. 6, 5° comma[25].

In applicazione del 4° comma del citato art. 9, il Comitato portuale dell'Autorità di Piombino ha adottato il "regolamento delle sedute", per lo svolgimento della propria attività, con deliberazione n. 6/97 del 29 agosto 1997; il medesimo, successivamente modificato con deliberazioni n. 23/99 del 6 agosto 1999 e n. 6/02 del 28 febbraio 2002[26], disciplina lo svolgimento delle sedute e l'adozione delle deliberazioni[27].

Per quanto attiene al quorum le deliberazioni sono valide, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei componenti; la relativa adozione avviene con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Nella fase iniziale di operatività dell'organo è stata riscontrata una percentuale di assenza molto bassa; successivamente tale percentuale si è attestata, mediamente, su un 40% (l'assenza più frequente è quella del rappresentante della Regione Toscana); da poco tempo, non partecipano alle sedute i comandanti dei porti di Portoferraio e Piombino (per conflitti

[25] Il comitato portuale esprime, altresì, il parere in ordine all'esercizio da parte del Presidente delle attribuzioni previste dagli artt. da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione nonché al rilascio di autorizzazioni e concessioni di cui ai citati artt. 16 e 18 di durata inferiore a 4 anni.

[26] Le modifiche hanno riguardato la previsione dell'uso del fax per le convocazioni dei membri del Comitato e le modalità di redazione dei verbali.

[27] Le riunioni in via ordinaria sono mensili, quelle straordinarie avvengono su convocazione del Presidente o su domanda di almeno un terzo dei componenti; l'ordine del giorno può essere integrato in corso di seduta solo per ragioni di particolare urgenza e le relative deliberazioni possono essere assunte "a meno che la maggioranza dei presenti richieda il differimento ad una seduta successiva".

istituzionali derivanti dai ruoli e dalle competenze anche in ordine al demanio recentemente attribuito ai comuni) e i rappresentanti degli armatori (per una controversia in atto, riguardante i servizi da fornire a titolo oneroso, illustrata di seguito nel par. 3.4).

L'ammontare dei gettoni di presenza spettante ai componenti, determinato dallo stesso Comitato portuale come previsto dall'art. 7, 2° comma, della legge 84/94, è stato fissato, inizialmente, con delibera n. 2/97 del 24 luglio 1997, in £ 70.000 lorde (in via provvisoria, in attesa della fissazione dei limiti massimi da effettuarsi con apposito decreto ministeriale); successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stato aumentato a £ 100.000[28], con delibera n. 37/2000 del 23 novembre 2000.

Il **segretario generale**, nominato dal comitato portuale, su proposta del presidente, viene assunto con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta, ed è preposto alla segreteria tecnico-operativa (che verrà illustrata più avanti); provvede al funzionamento dell'autorità svolgendo funzioni prevalentemente esecutive[29], elabora il piano regolatore portuale e riferisce al comitato portuale sullo stato di attuazione degli interventi nonché sulla organizzazione economico-produttiva delle attività portuali (cfr art. 10, commi 2, 3, 4 e 5, della legge n. 84/94).

In relazione all'organizzazione interna dell'Autorità portuale di Piombino[30], il medesimo non ha competenze in materia di ordinazione di spese.

Anche il Segretario generale dell'Autorità di Piombino, alla scadenza del 1° mandato, è stato confermato per il secondo quadriennio. I rispettivi contratti di lavoro sono stati stipulati in data 29 luglio 1997 e in data 31

[28] Sempre in via provvisoria atteso che il citato decreto ministeriale non risulta ancora emanato.

[29] In particolare, cura l'istruttoria degli atti e l'attuazione delle direttive del comitato portuale e del presidente, provvede alla tenuta dei registri in materia di norme previdenziali, di sicurezza e igiene sul lavoro, svolge funzioni di coordinamento con le amministrazioni statali, regionali e con gli enti locali.

[30] L'organizzazione interna è stabilita con delibere del Presidente; n.129/98, di esecuzione del Regolamento di amministrazione e contabilità, e n. 80/00 sulle procedure applicative per la liquidazione della spesa.

luglio 2001 alle medesime condizioni: per gli effetti giuridici è stata ritenuta applicabile la disciplina del vigente CCNL del personale con qualifica dirigenziale degli enti locali mentre la parte economica è stata determinata, in misura provvisoria, "in attesa della approvazione del Contratto Collettivo di lavoro per i Segretari Generali", nell'importo annuo lordo di 120 milioni.

Come già evidenziato in ordine alla indennità corrisposta al Presidente, con delibera del Comitato portuale n. 26/02 del 26 luglio 2002, è stato stabilito di applicare al Segretario generale, per gli effetti economici e normativi, il CCNL - Confindustria per i Dirigenti d'Azienda del 23 maggio 2000 (cfr. precedente nota n. 20) con un coefficiente di moltiplicazione del trattamento economico, previsto dal citato contratto, pari all'1,6. Attualmente, pertanto, l'indennità annua percepita dal Segretario generale è pari a 148 milioni. Il nuovo contratto di lavoro è stato stipulato in data 23 ottobre 2002.

Il **collegio dei revisori dei conti**, previsto dal successivo art. 11 (L. 84/94), composto da 3 membri effettivi e 3 membri supplenti, è nominato con decreto del Ministro dei Trasporti e dura in carica 4 anni. Il Presidente e il rispettivo membro supplente sono nominati su designazione del Ministro del tesoro.

Ad esso è demandato il controllo di regolarità amministrativo-contabile della gestione, per il quale si rinvia al par. 3.7. Il medesimo, inoltre, assiste, con almeno uno dei suoi membri, alle riunioni del comitato portuale.

Alla scadenza del 1° mandato (20 settembre 2000), non è tempestivamente intervenuto il decreto ministeriale di nomina dei nuovi membri.

Il medesimo è stato poi ricostituito con D.M. del 20 dicembre 2000; come già evidenziato nella apposita tabella, la relativa composizione è stata modificata, per il successivo quadriennio, limitatamente ai 2 componenti ed ai rispettivi membri supplenti.

Le riunioni si sono svolte quasi sempre alla presenza del Presidente e dei componenti effettivi (spesso soltanto uno e in tal caso non si sono